



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

N° 100 di Registro

Seduta del 30/04/2021

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Approvazione tariffe per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 13:20, nella solita sala delle riunioni, nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle correnti normative in materia di contenimento epidemiologico da COVID-19 per motivazioni che non hanno consentito la seduta in teleconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del Signori:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.
MELGRATI MARCO	Sindaco	SI	
GALTIERI ANGELO	Vice Sindaco		SI
GIANNOTTA FRANCA	Assessore	SI	
INVERNIZZI ROCCO	Assessore	SI	
MACHEDA FABIO	Assessore	SI	
MORDENTE PATRIZIA	Assessore	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Ramoino**.

Assume la Presidenza **Melgrati Marco** in qualità di **Sindaco** che, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Finanze Rag. Patrizia MORDENTE;

DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267, parimenti da quello di regolarità contabile;

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

VISTO l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto sostegni) , il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 Aprile 2021;

CONSIDERATO che in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si è reso necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;

RICHIAMATO il regolamento di attuazione dell'Entrata in argomento, approvato nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 29 Aprile u.s.;

ATTESO come, in attuazione di quanto disposto dalla norma soprarichiamata e dall'approvato regolamento, per poter dare corso all'attuazione definitiva del prelievo, necessita procedere alla determinazione ed approvazione delle tariffe;

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle tariffe;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 1 comma 817 della Legge 169/2019, che testualmente recita *“ Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone , fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione di non procedere ad alcun aumento tariffario;

RICHIAMATO quanto disposto in merito alla tariffa standard dai comma 826, 827, 831, 841 e 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

RICHIAMATO quanto disposto dal regolamento di applicazione in merito alla possibilità di variare la tariffa standard con l'applicazione di appositi coefficienti;

VISTI nello specifico gli articoli 14, 27, 48 e 67 del Regolamento di attuazione del C.U.P., approvato nella seduta Consiliare del 29 Aprile u.s. relativi alla determinazione delle specifiche tariffe;

RICHIAMATO inoltre l'art. 49 del Regolamento, relativo alla classificazione delle strade, operata per la determinazione del canone dovuto a seguito di occupazione di spazi ed aree pubbliche, classificazione che ripropone la preesistente individuata ai fini dell'applicazione del C.O.S.A.P. ;

VISTO l'allegato A alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe, e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, relativi al canone dovuto per il servizio delle pubbliche affissioni;

VISTO l'allegato B alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe, e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, relativi al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere permanente;

VISTO l'allegato C alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe, e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, relativi al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere temporaneo;

VISTO l'allegato D alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe, per metro quadrato o lineare occupato, e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, relativi al canone dovuto per le occupazioni permanenti, esposti per ciascuna categoria di cui all'art. 49 del Regolamento;

VISTO l'allegato E alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe, per metro quadrato o lineare occupato, e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, relativi al canone dovuto per le occupazioni temporanee, esposti per ciascuna categoria di cui all'art. 49 del Regolamento;

VISTO l'allegato F alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe, e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, relative al canone mercatale;

RILEVATO come le sopra indicate tariffe rimangano immutate rispetto a quelle applicate nel 2020;

RICHIAMATO da ultimo l' art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei*

canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

TENUTO CONTO altresì che la gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla Società TRE ESSE ITALIA s.r.l., come da contratto in essere, affidamento confermato, in via provvisoria, dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23 febbraio u.s.;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, continuare ad affidare al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 comma 3 del regolamento C.O.S.A.P., relativamente all'attività di parcheggio a pagamento ;

Visto il vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera CC n. 59 del 28/12/1999 come aggiornato in ultimo con delibera CC n.17 del 26/05/2020;

Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Visto lo Statuto Comunale

DELIBERA

1. Di approvare le Tariffe, per l'anno 2021, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, espone negli allegati A, B, C, D, E e F , così come dettagliati in premessa, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di confermare quanto esposto in premessa in ordine all'affidamento della gestione esternalizzata all'attuale Ditta.
3. Di stabilire che l'importo minimo dovuto a titolo di canone, per ogni atto di concessione per occupazioni di suolo pubblico di qualsiasi natura non esenti, è determinato in € 25,00.

Successivamente, su proposta del Presidente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza connessa alla scadenza del termine ultimo di approvazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Melgrati Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Ramoino